

Tribunale di Catania Sezione Lavoro

Sentenza 24 giugno 2025 n. 2707

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 24 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 3263/2022 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto: "sanzione disciplinare conservativa"

**PROMOSSA DA**

(...), nato a (...), c.f. (...), rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] come da procura in atti;

**- Ricorrente -**

**CONTRO**

(...) c.f. P.IVA\_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED].per procura in atti;

**- Resistente -**

**IN FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 22 aprile 2022 (...) ha adito la presente sede esponendo:

- di essere stato assunto dalla società resistente il 19 agosto 2019 in virtù di un contratto a tempo determinato fino al 29 febbraio 2020, successivamente trasformato a tempo indeterminato, per lo svolgimento delle mansioni di autista-operaio addetto alla raccolta dei rifiuti nel Comune di Mascali (CT) e, a far data dal 14 luglio 2020, nel Comune di Adrano;
- di avere sempre espletato il proprio servizio egregiamente senza mai provocare alcun disservizio;
- che a seguito di uno spiacevole evento occorso in data 11 ottobre 2021 e consistito in un guasto del mezzo aziendale targato (...) è stato convocato per la consegna della lettera di contestazione dell'addebito mentre il 29 ottobre 2021 per la consegna del provvedimento disciplinare;

- di essersi rifiutato di firmare le due comunicazioni e di avere dichiarato di volerle ricevere a mezzo raccomandata a/r (rectius: il provvedimento con il quale si irroga la sanzione disciplinare risulta sottoscritto "per consegna, presa visione ed accettazione" ( cfr. doc. 7 parte resistente) tant'è che il ricorrente lo ha impugnato (cfr. doc. 2 parte ricorrente));
- che con il richiamato provvedimento disciplinare gli è stata comminata la sanzione conservativa della multa di 2 ore della retribuzione con addebito della responsabilità di aver causato il danno al mezzo aziendale per un importo stimato in Euro 1.500,00;
- che con pec del 24 dicembre 2021 ha impugnato in via stragiudiziale il provvedimento disciplinare, cui è seguito un riscontro negativo da parte della società.

Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento disciplinare in quanto la mancata notifica a mezzo raccomandata a/r della lettera di contestazione e del successivo provvedimento disciplinare ha leso il proprio diritto di difesa in sede disciplinare.

Ha poi assunto che il mezzo utilizzato per l'espletamento dell'attività lavorativa era già usurato mentre esso ricorrente ha sempre utilizzato i mezzi messi a disposizione dalla ditta con la diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre, il lavoratore ha evidenziato come debbano ritenersi illegittime le trattenute in busta paga operate dal datore di lavoro per un importo di Euro 150,00 a partire dal mese di novembre 2021 al fine di esercitare l'azione di rivalsa per far fronte alle spese di riparazione del mezzo (sostituzione del kit di frizione e del volano), stante che esso ricorrente ha sempre utilizzato con la dovuta diligenza i mezzi aziendali e non ha mai cagionato danni di alcun tipo.

Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: "Nel merito: 1) ritenere e dichiarare la sanzione disciplinare irrogata e la richiesta del risarcimento di Euro 1.500,00 per il danno del mezzo aziendale, comunicato dalla (...) illegittima, inefficace e comunque nulla, e, per l'effetto,

condannare la resistente al risarcimento del danno da quantificarsi nelle spettanze delle trattenute delle somme ingiustamente effettuate nelle relative buste paga dell'odierno ricorrente a far data dalla mensilità di novembre 2021 fino ancora oggi o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia; 2) condannare il resistente al pagamento delle spese vive e dei compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari'. Con memoria difensiva depositata in data 25 ottobre 2022 si è tempestivamente costituita in giudizio (...) rappresentando:

- di essere stata affidataria del servizio di raccolta, spazzamento e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani del Comune di Adrano fino al 31 maggio 2022;
- che alla cessazione del suddetto appalto tutti i dipendenti ivi adibiti, compreso l'odierno ricorrente, sono stati licenziati ai sensi dell'art. 6 del CCNL Fise;
- che in data 11 ottobre 2021 (...), dipendente con mansioni di autista, è stato comandato al trasporto dei rifiuti verso la discarica sita in provincia di Enna mediante il mezzo aziendale quotidianamente assegnatogli targato (...);

- che, dopo aver varcato il cancello di uscita del Centro Comunale di Raccolta (CCR) del Comune di Adrano, (...) ha effettuato una manovra del mezzo aziendale per affrontare un incrocio con strada in salita con la quinta marcia inserita;
- che l'autocompattatore è rimasto bloccato sul posto proprio a causa dell'erroneità della manovra operata dal ricorrente, riportando il guasto integrale della frizione e del volano;
- che con lettera di contestazione di addebito disciplinare di cui al prot. n. 534 del 13 ottobre 2021 ha contestato al lavoratore le circostanze fattuali appena richiamate;
- che (...), dopo la lettura da parte dell'impiegato addetto alla consegna, si è rifiutato di sottoscrivere la predetta lettera e di riceverne copia;
- che, in seguito al decorso dei termini a difesa, con provvedimento del 29 ottobre 2021 al dipendente è stata irrogata la sanzione disciplinare conservativa della multa di 2 ore della retribuzione con applicazione del diritto di rivalsa per i danni dallo stesso arrecati al mezzo aziendale targato (...);
- che in data 24 dicembre 2021 il ricorrente ha impugnato, per mezzo del proprio procuratore, il predetto provvedimento disciplinare.

Parte resistente ha rappresentato la legittimità della sanzione disciplinare impugnata stante che la contestazione di addebito è stata espressamente letta a (...) dal delegato aziendale (...) ed alla presenza della dipendente (...).

Inoltre, ha assunto l'infondatezza della domanda volta ad ottenere la restituzione degli importi trattenuti in busta paga per i danni arrecati al mezzo aziendale sopra citato ed ha precisato che si tratta di un veicolo immatricolato nel dicembre 2016 perfettamente funzionante alla data dei fatti oggetto di contestazione, in relazione ai quali ha asserito la sussistenza della colpa del lavoratore nella produzione dei suddetti danni.

La società resistente ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni "in via principale: - Accertare e dichiarare l'intercorsa decadenza del ricorrente da ogni successiva istanza istruttoria e/o produzione documentale richiesta e non già allegata al ricorso introduttivo; - Accertare e dichiarare il corretto svolgimento dell'iter disciplinare finalizzato all'irrogazione della sanzione oggetto della presente impugnazione; - Accertare e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande svolte dal ricorrente in ricorso introduttivo, per tutti i motivi esposti in narrativa. Per l'effetto: - Rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi contenute per tutti i motivi già esposti nel corpo del presente atto. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.".

La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale. L'udienza del 24 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. - come in atti - e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.

Parte ricorrente deduce l'illegittimità della sanzione conservativa della multa di 2 ore della retribuzione inflitta dalla (...) con addebito della

responsabilità di aver causato il danno al mezzo aziendale per un importo stimato in Euro 1.500,00 e delle trattenute conseguentemente operate dalla Società sulle retribuzioni a titolo di rivalsa a partire dal mese di novembre 2021 assumendo l'illegittimità della sanzione disciplinare in assenza di rituale contestazione dell'addebito nonché, in ogni caso, la non riconducibilità del danno alla propria condotta.

Appare dirimente ai fini del decidere la questione relativa alla (mancata) comunicazione della lettera di contestazione dell'addebito da parte della società resistente nei confronti dell'odierno ricorrente.

Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento disciplinare in quanto la mancata notifica a mezzo raccomandata a/r della lettera di contestazione e del successivo provvedimento disciplinare ha leso il proprio diritto di difesa in sede disciplinare e, a fronte di tale deduzione, la società resistente ha evidenziato come il rifiuto del dipendente "a ricevere brevi manu la contestazione di addebito disciplinare si (sia posta) finanche in contrasto con i principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro" assumendo che "secondo la più recente Giurisprudenza della Corte di Cassazione, la lettera di contestazione di addebito disciplinare consegnata brevi manu al dipendente deve intendersi come concretamente notificata, anche qualora il dipendente si rifiuti di riceverla, nel caso in cui il datore di lavoro, o un suo delegato, legga il contenuto della lettera" (cfr. pagg. 5 e 6 della memoria difensiva).

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato quanto segue: "nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile (in linea di massima, giacché non esiste un obbligo o un onere generale ed incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione) l'obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l'orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore destinatario di un atto unilaterale recettizio di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destinatario stesso, Cass. 18 settembre 2009 n. 20273, Cass. 3 novembre 2008 n. 26390, Cass. 12 novembre 1999 n. 12571. Il principio risultava già chiarito da Cass. 5 giugno 2001 n. 7620, secondo cui, anche al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 138 c.p.c., comma 2, il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere lo stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi avvenuta e produca i relativi effetti, ha un ambito di validità determinato dal concorrente operare del principio secondo cui non esiste, in termini generali ed incondizionati, l'obbligo, o l'onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di chicchessia e in qualunque situazione. Infatti, al di fuori del campo delle comunicazioni normativamente disciplinate, quali quelle mediante notificazione o mediante i servizi postali, una soggezione in tal senso del destinatario non esiste in termini generali, ma può dipendere dalle situazioni o dai rapporti giuridici cui la comunicazione si collega. In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l'obbligo del

lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto (così come non può escludersi un obbligo di ascolto, e quindi anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del lavoratore), mentre un obbligo analogo non è configurabile, in genere, al di fuori dell'orario e del posto di lavoro e, in particolare, in un luogo pubblico" (Cass., 9 giugno 2011, n. 12555). In una più recente pronuncia - richiamata anche dalla società resistente - la Corte di Cassazione ha poi ritenuto illegittima la sanzione comminata da una società nei confronti di un proprio dipendente nel caso in cui all'esito dell'istruttoria non emerga che, a fronte del rifiuto del lavoratore di ricevere un atto unilaterale recettizio qual è la lettera di contestazione disciplinare, si sia proceduto all'apertura della busta da consegnare o si sia tentato, quantomeno, di leggerne il contenuto da parte dell'impiegato addetto alla consegna, ciò che avrebbe consentito al lavoratore di conoscere l'oggetto della comunicazione (Cass., 14 marzo 2019, n. 7306).

Nel caso di specie la (...) resistente, tuttavia, non ha dimostrato che, a fronte del rifiuto opposto dal lavoratore di ricevere la comunicazione della lettera di contestazione, l'impiegato addetto alla consegna abbia letto (o, quantomeno, abbia tentato di leggere) il contenuto della stessa, essendosi limitata ad allegare nei propri scritti che "Il Sig. (...), tuttavia, dopo averne ricevuto lettura si rifiutava di sottoscrivere e di ricevere copia della contestazione di addebito disciplinare" e ad assumere che "Tale circostanza avveniva presso gli uffici del CCR di Adrano ed alla presenza della dipendente amministrativa Sig.ra (...) e del referente Sig. (...) " (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).

Deve rilevarsi che, pur essendo stata ammessa (cfr. ordinanza del 12 gennaio 2023) la prova testimoniale articolata nella memoria difensiva depositata il 25 ottobre 2022 e, per quanto qui d'interesse, quella di cui al capitolo 5 con il teste (...) ("5) Vero che in data 15.10.2021 provvedevo a leggere la contestazione di addebito n. 534/2021 al Sig. (...) e successivamente provavo a consegnargliela') e al capitolo 10 con la teste (...) ("10) Vero che in data 15.10.2021 il Sig. (...)

(...) ed in mia presenza tentava di consegnare, dopo averne dato lettura, al Sig. (...) la contestazione di addebito disciplinare avente prot. n. 534/2022"), non risulta che la società resistente abbia proceduto alla citazione dei predetti testi alle udienze fissate per l'escussione (cfr. verbali udienze del 13 marzo 2023, dell'11 maggio 2023 e del 17 luglio 2023; peraltro, alla prima e alla terza udienza fissata per il raccoglimento della prova nessuno è comparso per parte resistente).

In materia di omessa intimazione dei testimoni ad opera della parte interessata, seppure con riguardo ad un giudizio instaurato prima della novella del 2009, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire quanto segue: "4.1.4. Con riferimento al caso di specie, deve essere comunque affermato il principio di diritto secondo il quale la mancata intimazione dei testi non comporta la decadenza dal diritto di assunzione della prova tutte le volte che la relativa udienza abbia avuto il solo scopo di rinviare ex officio la causa (nella specie, per assenza del giudice istruttore titolare del procedimento).

L'art. 104, comma 1, disp. att. c.p.c., nell'attuale formulazione (applicabile ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69), prevede che "se la parte senza giusto

motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione".

Prima della modifica legislativa, il testo della norma recitava: "se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova".

Con riferimento a giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della novella del 2009 (come quello in esame), si rinvencono, nella giurisprudenza di questa Corte, due opposti orientamenti:

- da un lato (Cass. 3690/2004, richiamata dalla sentenza impugnata), si ritiene che la norma andrebbe interpretata nel senso che il giudice dichiara la decadenza di ufficio, senza necessità di preventiva istanza della controparte, dovendosi, per ragioni di coerenza, ritenere applicabile a tale ipotesi lo stesso meccanismo previsto dall'art. 208 c.p.c. per l'ipotesi di non comparizione del difensore che ha intimato i testi.

- dall'altro, Cass. 24/11/2004, n. 22146, 13-08-2004, n. 15759, 09-08-1997, n. 7436, affermano che la sanzione di decadenza dalla prova di cui all'art. 104 disp. att. c.p.c. è predisposta non per ragioni di ordine pubblico ma nell'interesse delle parti, e la norma in esame, da interpretarsi in coordinazione sistematica con l'art. 250 c.p.c., deve essere intesa nel senso che la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giusto motivo, per l'udienza fissata per il raccoglimento della prova, deve essere pronunciata quando tale omissione venga posta in essere in relazione all'udienza nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce la inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione (Cass., 12 aprile 2018, n. 9059).

Nella fattispecie in esame non risulta che parte resistente abbia proceduto alla regolare intimazione dei testi per le udienze fissate per il raccoglimento della prova - dunque, non di mero rinvio - né la stessa ha indicato alcun "giusto motivo" che potesse giustificare tale omissione mentre, dal canto suo, parte ricorrente non ha dichiarato di avere interesse all'audizione dei testi indicati da parte resistente ed ha chiesto che venisse dichiarata la decadenza dalla prova nei confronti della società resistente (cfr. verbali udienze del 13 marzo 2023 e dell'11 maggio 2023).

Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata la decadenza della (...)

CP\_1 dalla prova testimoniale ammessa per non essere stati citati ritualmente i testi per le udienze del 13 marzo 2023, dell'11 maggio 2023 e del 17 luglio 2023, in virtù di quanto disposto dall'art. 104 disp. att. c.p.c.. Per altro verso, dalla documentazione in atti è emerso che la contestazione di addebito di cui al prot. n. 534 del 13 ottobre 2021 è stata firmata dall'Amministratore unico della società ma non reca la firma "per consegna, visione ed accettazione" di (...) né risulta a quest'ultimo inviata a

mezzo raccomandata a/r o altrimenti comunicata, a nulla rilevando né la dichiarazione scritta resa da (...) il 19 ottobre 2021 (doc. 4 parte resistente; "Io sottoscritto (...), in qualità di collaboratore del

servizio presso l'unità territoriale di Adrano, in data 15 ottobre 2021, nel tardo pomeriggio, presso il CCR di Adrano, ho cercato di consegnare la contestazione prot. n. 534 del 13/10/2021 brevi manu al Sig. (...) il quale si è rifiutato di sottoscriverla per presa visione e/o accettazione') laddove non si fa alcun riferimento alla lettura o al tentativo di dare lettura della lettera di contestazione né l'email del 18 ottobre 2021 con la quale Tes\_1 ha comunicato all'amministrazione della società che "in riferimento alla contestazione in oggetto, il sig. (...) venerdì nel tardo pomeriggio ha cercato di consegnarla brevi manu al sig. (...), il quale si è rifiutato di accettarla e sottoscriverla per presa visione' (doc. 5 parte resistente). Per quanto sopra, non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla lettura (o al tentativo di lettura) della lettera di contestazione da parte dell'impiegato addetto alla consegna nei confronti di (...), la sanzione disciplinare per cui è causa va annullata, restando assorbita la disamina di ogni altra censura mossa in ricorso avverso di essa, con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione degli importi trattenuti sulla retribuzione per le due ore di sospensione in questione, oltre accessori.

Inoltre, il ricorrente ha il diritto alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto nelle buste paga in ragione dell'addebito dei danni occorsi al mezzo aziendale per un importo pari ad Euro 450,00, per come risulta dalla documentazione in atti (cfr. doc. 4 parte ricorrente, laddove emerge che sono state operate tre trattenute di Euro 150,00 sotto la voce "000028 Trattenute varie" nelle buste paga dei mesi di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022), oltre a quanto eventualmente trattenuto dalla società resistente nelle buste paga successive, stante l'impossibilità di imputare a (...) alcuna responsabilità in relazione ai fatti (non) contestatigli.

Né d'altro canto, parte resistente ha offerto idonea prova della riconducibilità di tali danni alla condotta colposa del ricorrente, non emergendo - a fronte della contestazione di parte ricorrente circa la ascrivibilità allo stesso dei lamentati danni - un quadro probatorio idoneo, all'uopo neppure apparendo sufficiente e decisiva la documentazione agli atti (fattura relativa alle riparazioni effettuate al mezzo - doc.1 parte resistente) né le dichiarazioni di (...) (di cui alla Segnalazione su danno mezzo targato (...) - doc. 2 parte resistente) espressive di mere valutazioni e non convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, considerato quanto sin qui osservato in relazione agli esiti della prova testimoniale.

"Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento" (in tal senso cfr Cassazione civile sez. lav., 23/08/2006, n.18375).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

dichiara illegittima la sanzione disciplinare della multa di 2 ore della retribuzione con addebito della responsabilità di aver causato il danno al mezzo aziendale targato (...) comminata da (...) al dipendente (...)

(...) con provvedimento n. 544 del 21 ottobre 2021 che, per l'effetto, annulla;

condanna (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente della retribuzione trattenuta in forza della sanzione disciplinare conservativa, oltre accessori dal dovuto al soddisfo;

condanna (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di Euro 450,00 trattenuto nelle buste paga per le spese di riparazione del mezzo aziendale targato (...), oltre a quanto eventualmente trattenuto a tale titolo dalla società resistente nelle buste paga successive al mese di gennaio 2022, oltre accessori; condanna (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di (...) delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.313,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché Euro 49,00 quale rimborso del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fr.Gr. dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Catania il 24 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2025.